Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 tramite piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) del servizio assicurativo POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA AI SENSI DELL' ART. 67 "WELFARE INTEGRATIVO E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PARTE ECONOMICA" DEL C.C.N.L. TRIENNIO 2016-2018 DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, RELATIVO AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA.

CIG 90880407DA CUI S80007610522202200008

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPALTO

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università per Stranieri di Siena del 17/12/2021, rep. n. 305.21 prot. n. 0035002 del 21/12/2021, è indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 per la stipula di una polizza assicurativa sanitaria integrativa a favore del personale Tecnico-Amministrativo alle proprie dipendenze, con possibilità di estensione (con costo a carico del dipendente) ai componenti il proprio nucleo familiare, oltre alla possibilità di adesione volontaria, con costo a proprio carico, alle altre figure afferenti alla comunità accademica come meglio indicato nel documento "Capitolato RMS Rimborso Spese Mediche" per la durata di 24 mesi.

Il luogo di svolgimento del servizio è Siena codice NUTS ITE 19.

CIG n. 90880407DA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silvia Tonveronachi, Responsabile ad interim dell'Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici.

E-mail: tonveronachi@unistrasi.it; aucone@unistrasi.it .

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 2, dell'art. 52 e dell'art. 58 del Codice, la presente procedura semplificata verrà espletata con modalità telematica, mediante la Piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ attraverso la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, e gli scambi di informazioni e comunicazioni con gli Operatori Economici.

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La procedura è disciplinata dalla documentazione ad essa riferita e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili:

- all'indirizzo internet: https://start.toscana.it;
- direttamente al link:

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf.

Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice esclusivamente per mezzo di START, accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it. Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.1 DOCUMENTI DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPALTO

La documentazione della procedura comprende:

- 1) la lettera invito;
- 2) il presente Disciplinare e relativi allegati:
 - DGUE (Allegato 1) compilato in ogni sua parte come da istruzioni, reperibile al link: http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-
 <a href="http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/not
 - dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in capo ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni aggiuntive (Allegato 2);
 - Modello 2 Dichiarazione di avvalimento (Allegato 3 al presente Disciplinare),
 - Modello Offerta Economica-Dettaglio Economico" (Allegato 4);
- 3) Capitolato speciale d'appalto
- 4) Patto di Integrità;
- 5) Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena reperibile al sito web dell'Università, link

https://www.unistrasi.it/public/articoli/318/Files/DR%20codice%20di%20comportamento%20-%20so stituzione%20testo.pdf

Tutta la documentazione è accessibile, consultabile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, START all'indirizzo https://start.toscana.it/ e sul sito istituzionale dell'Università www.unistrasi.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la Piattaforma telematica, nell'apposita area "Chiarimenti", richiamando la presenteprocedura, entro quattro giorni precedenti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno due giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, anche in un'unica soluzione mediante pubblicazione in forma anonima, tramite Piattaforma telematica nella sezione "Chiarimenti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Attraverso l'area "Chiarimenti" della Piattaforma telematica saranno, altresì, notificate eventuali comunicazioni agli Operatori Economici in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, eventuali comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli Operatori Economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma telematica per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante.

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli Operatori Economici dovranno utilizzare unicamente i recapiti di assistenza agli utenti forniti dal gestore della Piattaforma informatica.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura semplificata, ad eccezione di quelle previste agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" relativa alla procedura riservata al concorrente.

La Stazione Appaltante pubblica i comunicati informativi destinati alla generalità degli Operatori Economici esclusivamente nell'area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" posta all' interno della pagina di dettaglio della procedura semplificata di appalto senza l'invio alla posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura stessa.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a verificare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica della Stazione Appaltante, **l'indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice o altre comunicazioni di carattere individuale.

Salvo quanto disposto nei paragrafi precedenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC unistrasi@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione della procedura.

Fermo restando quanto disposto nel Punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni individuali tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC start@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Disciplinare ha per oggetto la stipula di una polizza assicurativa sanitaria integrativa con la quale l'Università per Stranieri di Siena intende riconoscere al proprio personale Tecnico Amministrativo il rimborso delle spese sostenute per le cure necessarie a seguito di infortunio o malattia come meglio indicate nel Capitolato Tecnico RMS Rimborso Spese Mediche, consentendo all'assicurato di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità, tramite l'accesso al Sistema Sanitario Nazionale e alle Strutture Sanitarie Convenzionate con la Compagnia affidataria, che dovrà garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie in maniera preferenziale e con tempi minimi di attesa. La polizza assicurativa sanitaria oggetto di affidamento dovrà prevedere la possibilità di estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascun dipendente, con costo a proprio carico, oltre alla possibilità di adesione volontaria, con costo a proprio carico, alle altre figure afferenti alla comunità accademica, come meglio indicato nel documento Capitolato Tecnico RMS Rimborso Spese Mediche nel quale sono contenute dettagliatamente le caratteristiche e il contenuto del servizio richiesto.

Tabella 1 – Oggetto dell'Appalto

n.	Descrizione del servizio	CPV	Principale o Secondario	Importo a base d'asta
1	Polizza rimborso spese mediche	66512220-0 - Servizi di assicurazione medica	Р	119.999,28

Il premio pro-capite annuo stimato è pari a € 652,17 (al lordo di imposte previste per legge) costituente l'importo posto a base d'asta e oggetto di offerta in riduzione.

Il premio annuo a base d'asta per la totalità presunta degli aventi diritto (92) è pari a € 59.999,64 (al lordo delle imposte previste per legge).

Il premio lordo complessivo a base d'asta – per la totalità degli aventi diritto – per il periodo di 24 mesi è pari a € 119.999,28.

L'importo non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n.633.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (D.U.V.R.I.) e s.m.i. e Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008. Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenze è pari a zero.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, considerata la natura del servizio richiesto, è necessario attribuire lo stesso a un unico operatore economico qualificato.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Gli importi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto, avere la disponibilità di un Fondo o Cassa avente finalità assistenziale, iscritto all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui ai Decreti Ministero della salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, che, sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, risulti idoneo, in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986, come specificato all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di individuare un Fondo o Cassa di assistenza diverso da quello indicato dall'aggiudicatario.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 24 mesi, con decorrenza presunta dal 1 marzo 2022.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura, svolta in modalità telematica è consentita agli Operatori Economici invitati accreditati sulla Piattaforma telematica START in possesso della dotazione informatica indicata nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START (approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015), nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante dell'operatore economico che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi a partecipare alla procedura semplificata di appalto, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Codice, i seguenti soggetti in forma singola o associata:

- a) Operatori Economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Operatori Economici plurisoggettivi di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nel prosieguo "aggregazione di imprese di rete") e g) (gruppo europeo di interesse economico, nel prosieguo "GEIE"), dell'art. 45 comma 2, del Codice, oppure da Operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- c) Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 e 49 del Codice, nonché del presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È ammessa la partecipazione di più imprese in <u>coassicurazione</u>, ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile. È tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra la compagnia delegante e delegataria in deroga all'articolo medesimo. La società delegataria sarà, pertanto, tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell'assicurato. Alle imprese partecipanti in coassicurazione si applicano le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura semplififcata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori aderenti al contratto di rete

(nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura semplificata in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura semplificata in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli Operatori Economici retisti non partecipanti alla procedura semplificata possono presentare offerta, per la medesima procedura semplificata, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura semplificata. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura semplificata sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in procedura semplificata il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura semplificata ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora inpossesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso di partecipare o di presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura semplificata ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3, citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli Operatori Economici retisti partecipanti alla procedura semplificata, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreche le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura semplificata gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC 157/2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante utilizzerà la banca dati AVCPass per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte di Operatori Economici privi dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti di idoneità professionale del concorrente

a) Essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo inerente il rischio "Malattia", oggetto del presente appalto, secondo le norme vigenti in materia.

Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 209/2005, nel ramo oggetto del presente appalto. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono, altresì, partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005, nel ramo oggetto del presente appalto.

I concorrenti dovranno avere organizzazione stabile in Italia (o in altri stati membri UE) e potranno partecipare direttamente o tramite la propria organizzazione. In quest'ultimo caso, il titolare dovrà essere munito di procura speciale appositamente rilasciata dall'Impresa di assicurazione per intervenire al presente appalto

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Essere in possesso di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso dei requisiti di cui al punto a) e al punto b) deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione A, numeri 1) e 2) del DGUE, di cui al **Punto 14.1** del presente Disciplinare, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Punto 7**.

Ai fini della verifica, la Stazione Appaltate potrà richiedere, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del Codice, cheil requisito di cui al punto a) sia comprovato attraverso documentazione attestante l'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 209/2006 o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 D.Lgs. 209/2006, nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo malattia rilasciata dall'Autorità competente.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Essere in possesso di un ammontare per raccolta premi nel ramo "Malattia", negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (2018-2019-2020), non inferiore, complessivamente, a €

2.500.000,00 (duemilionicinguecentomila/00).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'ammontare complessivo della raccolta premi del ramo "Malattia" deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (2.500.000/3) x anni di attività.

Relativamente a tale requisito, ai sensi dell'art. 83 del Codice, si precisa che l'importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della presente procedura semplificata, in considerazione dello svolgimento del servizio, con particolare riferimento alla gestione complessiva del servizio operativo fornito. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione B del DGUE, di cui al seguente **Punto 14.1** del presente Disciplinare, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Punto 7** del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, la Stazione Appaltate potrà richiedere, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del Codice, che i requisiti siano comprovati mediante la produzione di copia conforme della certificazione I.V.ASS. attestante l'ammontare della raccolta premi del ramo "Malattia" negli anni 2018-2019-2020.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Aver effettuato con provato esito positivo, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della presente procedura (2018-2019-2020), servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (polizze "rimborso spese mediche"). Il concorrente dovrà elencare i servizi per polizze "rimborso spese mediche" effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati. Nell'elenco dovrà essere presente almeno un contratto avente ad oggetto un numero di beneficiari pari almeno a quello di cui alla presente procedura.
- e) Avere, al momento della presentazione dell'offerta, la disponibilità di una centrale operativa (call center), accessibile tramite numero verde gratuito, disponibile 24 ore su 24 e dotata di personale adeguatamente formato, attraverso cui fornire i servizi di consulenza ed assistenza telefonica previsti dal Capitolato Speciale;

Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive rese all'interno della Parte IV, sezioni C del DGUE, di cui al seguente Punto 14.1 del presente Disciplinare, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Punto 7 del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, la Stazione Appaltate potrà richiedere, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che i requisiti siano comprovati come di seguito riportato:

- Quanto al requisito relativo ai **servizi analoghi e al servizio di punta** di cui alla **lettera d)**, mediante copia conforme delle relative certificazioni di regolare esecuzione riguardanti i servizi dichiarati, firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara degli importi e delle date di esecuzione dei servizi stessi.
- Quanto al requisito relativo alla **disponibilità della centrale operativa** di cui alla **lettera e)**, mediante indicazione del numero verde gratuito messo a disposizione. All'occorrenza la Stazione Appaltante, a propria discrezione, potrà operare controlli circa l'effettiva disponibilità della centrale operativa.

I concorrenti potranno comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di cui ai **Punti 7.2** e ogni altra eventuale documentazione probatoria purché ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli Operatori Economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la

quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- I requisiti di cui al **Punto 7.1 lett. a) e lett. b)** devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o da ciascuno degli Operatori Economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettivitàgiuridica.
- Il requisito di cui al **Punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Il servizio ha a oggetto un'unica prestazione, pertanto non sono ammessi raggruppamenti **verticali**. Il requisito **deve essere posseduto in misura maggioritaria della mandataria**, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
- L'elenco dei servizi analoghi di cui al Punto 7.3 lett. d) deve essere prodotto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Il requisito minimorelativo all'esecuzione di almeno un contratto per l'importo complessivo sopra indicato non è frazionabile e deve essere soddisfatto dalla mandataria del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete.
- Il requisito di cui al precedente **Punto 7.3 lett. e)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- I requisiti di cui al Punto 7.1 lett. a) e lett. b), devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al Punto 7.2 lett. c), nonché tecnica e professionale, di cui al Punto 7.3 lett. d), lett. e) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al Punto 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al Punto 14.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **Punto 14.2.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai

sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvaledei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria esistano motivi obbligatoridi esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **Punto 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al **Punto 14.1 e 14.2**. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla presente procedura - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice (e dal D.L. 183 del 31/12/2020 "Milleproroghe" convertito in L. 21/2021); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10.GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 1, comma 4 del DL. 76/2020 convertito in L. 120/2020, non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Versamento non previsto

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPALTO

La procedura si svolgerà con modalità telematica, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., attraverso il sistema di intermediazione telematica della Regione Toscana denominato "START" Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet https://start.toscana.it/. attraverso il quale sono gestite le operazioni della procedura. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

L'Operatore economico invitato dovrà procedere con l'INVIO DELL'OFFERTA secondo le modalità di seguito indicate **entro le ore 13:00 del 22/02/2022**.

Gli Operatori Economici invitati dovranno presentare le offerte esclusivamente tramite la piattaforma telematica START, all'interno della sezione dedicata alla presente procedura, depositando sul sistema:

- A. i documenti virtualmente contenuti nella busta "A Documentazione amministrativa", di cui al **Punto 14** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione Amministrativa";
- B. i documenti virtualmente contenuti nella busta "B Offerta economica", di cui al **Punto 15** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Offerta Economica".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In particolare, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le dichiarazioni delle eventuali imprese ausiliarie potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione sulla Piattaforma telematica.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti virtualmente contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. Allo scadere del termine fissato non sarà più consentito inserire offerte sulla Piattaforma telematica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura sia ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltantesarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. PassOE) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in faseesecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa (virtualmente contenuta nella busta "A") <u>firmata digitalmente</u>, è costituita da:

- 1. la lettera invito firmata digitalmente in segno di accettazione di tutte le clausole in essa contenute;
- 2. (in caso di sottoscrizione da parte di procuratori speciali) copia della procura;
- 3. Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 1 al presente Disciplinare);
- 4. Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in capo ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50 e s.m.i. e altre dichiarazioni aggiuntive (Allegato 2 al presente Disciplinare);
- 5. eventuale Dichiarazione di avvalimento (Allegato 3 al presente Disciplinare);
- 6. eventuale Documento di Gara Unico Europeo DGUE di ciascuna impresa ausiliaria debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico e su suoi Rappresentanti ivi compresi i cessati), dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI;
- 7. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica.
- 8. il PassOE;
- 9. Patto di Integrità.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n. 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE è un'autocertificazione che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della direttiva 2014/24/UE. Il concorrente compila il DGUE (Allegato 1 al Disciplinare) secondo quanto di seguito indicato

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sulla Stazione Appaltante aggiudicatrice o Ente aggiudicatore

Tale punto è stato compilato dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice nel modello reso disponibile sul sito https://start.toscana.it.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

• In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, negli appositi spazi sul sistema START:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (resa utilizzando l'apposito "Dichiarazione di avvalimento" (Allegato 3 al presente Disciplinare) sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di Operatori Economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", l'ausiliaria dovrà dichiarare nel modello "Dichiarazione di avvalimento" il possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dovrà dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il DGUE e il Modello 2 - Dichiarazione di avvalimento (Allegato 3 al presente Disciplinare), compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura, ovvero, in caso di Operatori riuniti, dalla mandataria.

• In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al presente Disciplinare;
- b) la sezione C, punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della presente procedura.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dall'operatore economico e depositati telematicamente sulla piattaforma telematica START.

Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DOCUMENTAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende, utilizzando l'apposito "Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in capo ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50 e s.m.i. e altre dichiarazioni aggiuntive", Allegato 2 al presente Disciplinare, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, le seguenti dichiarazioni, con le quali:

- 1. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del *servizio*, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 2. (Per gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. "black list") nei casi in cui l' operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, indica gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità, oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell' art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 (e allega copia conforme dell' istanza di autorizzazione inviata al Ministero);
- 3. (Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura oppure non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di

"accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione relativa alla lettera di invito, che qui si intende integralmente trascritto;
- 7. (Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Il DGUE e il Modello Dichiarazioni Integrative devono essere sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico negli appositi spazi previsti.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti il DGUE e le Dichiarazioni Integrative dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il Modello Dichiarazioni Integrative. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito Modello Scheda Consorziata, disponibile nella documentazione di procedura, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. L'inserimento nel sistema dei DGUE, del Modello Dichiarazioni Integrative (del solo Consorzio) e del modello scheda consorziata avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 1. (in caso di sottoscrizione da parte di procuratori speciali) copia della procura;
- 2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; poiché non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori di cui

all'art. 105, comma 6 del Codice, non deve essere prodotto il PASSOE di eventuali imprese subappaltatrici;

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono firmate digitalmente secondo le modalità di cui al punto 5: **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designatoquale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale incaso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo airaggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori Economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. retecontratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organocomune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redattoper atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privataautenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA ECONOMICA"

La busta "B – Offerta Economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente disciplinare e contenente i seguenti elementi:

- La percentuale di ribasso sull'importo del premio pro-capite annuo lordo a base d'asta di Euro 652,17 (imposte comprese);
- La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 9
 comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno
 risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto;
- La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

Il Documento di offerta deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate nel presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 95 comma3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

17.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO ANTICIPATO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il RUP, qualora vi sia stata valutata congrua l'offerta, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 si procederà alla consegna dei servizi in via d'urgenza, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui non sia possibile dichiarare efficace l'aggiudicazione e procedere alla stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà inoltre alla segnalazione all'ANAC.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta aggiudicataria, è obbligo di questa Stazione Appaltante richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti a quelli CONSIP.

GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di cassa provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia definitiva per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università per Stranieri di Siena relativi al "Rimborso spese mediche" CIG n. 90880407DA;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 13, Piazza Giovanni Amendola n. 13-53100 Siena. IBAN: IT 73 G 01030 14217 000063228233; in caso di operatività estera BIC / SWIFT: PASCITM1J25. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia definitiva per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università per Stranieri di Siena relativi al "Rimborso spese mediche" CIG n. 90880407DA.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 - Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf;
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da entrambi i soggetti in possesso dei poteri necessari per impegnare sia il garante sia il concorrente:
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO ANTICIPATO

Il contratto verrà stipulato in forma di polizza assicurativa firmata digitalmente, dal Capitolato RSM firmato digitalmente in segno di accettazione e dall'offerta economica dell'Affidatario. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 e del D.L. 77/2021 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicatario è pertanto tenuto, nelle more della stipula contrattuale, ad accettare una eventuale consegna in via d'urgenza del contratto per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe

determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di cessione totale o parziale del contratto.

18.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge stessa, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'affidamento e del relativo contratto, ove spettanti alla giurisdizione ordinaria, è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20.PRIVACY E CODICE ETICO

In relazione ai dati personali oggetto di trattamento nell'adempimento del presente avviso, le parti, in qualità di Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR) e, in quanto compatibile con il D.Lgs. n.196/2003, si impegnano reciprocamente a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. I dati personali verranno trattati, mediante strumenti manuali o informatizzati, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi connessi. I dati raccolti non potranno essere diffusi, potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che prestano assistenza, consulenza o che comunque collaborano per l'adempimento dell'appalto. Le modalità di trattamento dei dati personali e l'insieme della "Privacy policy" dell'Università, sono descritte nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.unistrasi.it alla pagina http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm.

L'aggiudicatario è obbligato ad accettare ed attenersi a quanto contenuto nel "Codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 297 del 19 giugno 2014 e reperibile al link https://www.unistrasi.it/public/articoli/4030/Files/DR%20codice%20di%20comportamento%20-%20sostituzione%20testo.pdf.

21.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università per Stranieri di Siena, in relazione a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è Titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli Operatori Economici per la partecipazione al presente appalto specifico.

I dati raccolti sono trattati secondo le modalità stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti; le modalità di trattamento dei dati personali e l'insieme della "*Privacy policy*" dell'Università, sono descritte

nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale <u>www.unistrasi.it</u> alla pagina http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm.

I dati personali sono trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente per fini istituzionali e in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.

Si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Università per Stranieri di Siena ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: unistrasi@pec.it tel. 0577-240100/111, fax 0577-281030;
- b) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Università per Stranieri di Siena implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90 e s.m.i., ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- c) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto di appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi al contratto medesimo. Successivamente alla cessazione del contratto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- d) contro il trattamento illecito e/o non autorizzato dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, co. 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.

Con la partecipazione alla presente procedura l'Operatore Economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

22.NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., al Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, oltre che al Codice Civile.

23.ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;

Allegato 2 - Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in capo ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50 e s.m.i. e altre dichiarazioni aggiuntive;

Allegato 3 - Modello 2 Dichiarazione di avvalimento;

Allegato 4 - Offerta Economica.

La Responsabile Unica del Procedimento (Dott.ssa Silvia Tonveronachi)*

La compilatrice: Antonella Aucone

^{*}Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.